



COMUNE di ARCORE
Provincia di Milano
Ufficio Urbanistica – Edilizia Privata

**INDICAZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA RELATIVA AL CAPO II DEL D.P.R.380/01
DISCIPLINA DELLE OPERE DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO,
NORMALE E PRECOMPRESSO ED A STRUTTURA METALLICA**

L'art.64 stabilisce il principio che le opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, devono essere realizzate, sulla base di un progetto esecutivo redatto e firmato da un tecnico abilitato, in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità. L'esecuzione delle suddette opere deve aver luogo sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo.

Sempre nello stesso articolo ai commi 4 e 5 vengono individuate le responsabilità del progettista, del costruttore e del direttore lavori.

La denuncia riguardante il progetto deve essere depositata **prima di dar inizio alle opere** di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.

L'art.65 prevede le seguenti modalità per il deposito della denuncia e delle varianti presso gli uffici comunali competenti per territorio:

La denuncia deve indicare i **nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore lavori e del costruttore**, alla stessa devono essere allegati:

- a) Il progetto dell'opera in triplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione, sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione.
- b) Una relazione illustrativa in triplice copia firmata dal progettista e dal direttore lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.
- c) La dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del collaudatore designato dal committente, contenete l'indicazione dell'iscrizione all'albo professionale da almeno 10 anni e l'impegno a non partecipare alla direzione e esecuzione dei lavori (art.67 commi 2 e 3).

Si precisa che quando non esiste il committente e il costruttore esegue i lavori in proprio i lavori è obbligatorio per il costruttore chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o architetti la designazione di una terna di professionisti fra i quali dovrà scegliere il collaudatore (art.37 comma 4).

Le varianti al progetto originario, riferite a opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, dovranno anch'esse essere denunciate **prima di dare inizio alla loro esecuzione**, all'ufficio comunale competente secondo le modalità previste per l'originaria denuncia.

A strutture ultimate, entro il termine di 60gg, il direttore lavori deve depositare all'ufficio comunale competente una relazione, redatta in triplice copia, sull'adempimento degli obblighi stabiliti dalla normativa vigente esponendo:

- a) I certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'art.59

- b) Per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione
- c) L'esito di eventuali prove di carico, allegando le copie relative verbali firmate per copia conforme

L'art.66 dispone che **in cantiere devono essere conservati tutti gli atti inerenti i cementi armati**, datati e firmati anche dal costruttore e dal direttore lavori. Il D.L. è responsabile della conservazione e della regolare tenuta di detti documenti.

L'art.67 prevede tra l'altro **l'obbligo del collaudo statico** per le opere conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica. **Il collaudatore ha 60gg. di tempo**, dalla data di deposito della relazione di ultimazione lavori effettuata dal direttore lavori, per effettuare il collaudo. Il certificato di collaudo deve essere redatto in triplice copia e, oltre che essere inviato al committente, deve essere depositato presso l'ufficio comunale competente. Tale certificato di collaudo statico è necessario, ove prescritto, per il rilascio della **agibilità**.

Infine si ricordano gli artt. da 71 a 75 relativi alle norme penali.

Sezione III Norme penali

Art. 71 (L) Lavori abusivi

1. Chiunque commette, dirige e, in qualità di costruttore, esegue le opere previste dal presente capo, o parti di esse, in violazione dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 103 a 1032 euro.

2. È soggetto alla pena dell'arresto fino ad un anno, o dell'ammenda da 1032 a 10329 euro, chi produce in serie manufatti in conglomerato armato normale o precompresso o manufatti complessi in metalli senza osservare le disposizioni dell'articolo 58.

Art. 72 (L) Omessa denuncia dei lavori

1. Il costruttore che omette o ritarda la denuncia prevista dall'articolo 65 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 103 a 1032 euro.

Art. 73 (L) Responsabilità del direttore dei lavori

1. Il direttore dei lavori che non ottempera alle prescrizioni indicate nell'articolo 66 è punito con l'ammenda da 41 a 206 euro.

2. Alla stessa pena soggiace il direttore dei lavori che omette o ritarda la presentazione al competente ufficio tecnico regionale della relazione indicata nell'articolo 65, comma 6.

Art. 74 (L) Responsabilità del collaudatore

1. Il collaudatore che non osserva gli obblighi di cui all'articolo 67, comma 5, e' punito con l'ammenda da 51 a 516 euro.

Art. 75 (L) Mancanza del certificato di collaudo

1. Chiunque consente l'utilizzazione delle costruzioni prima del rilascio del certificato di collaudo è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da 103 a 1032 euro (31).